

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
ex SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo ha pronunciato all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero xxxx del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2013 ex Tribunale di Sala Consilina avente ad oggetto: contratti bancari

TRA

SOCIETA' C(omissis) S.R.L. (p. iva) e **S(omissis) S.R.L.** (p. iva), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. (omissis), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in (omissis)

- ATTORI - E

BANCA (p. iva omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (omissis), in (omissis)

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società **C(omissis) S.r.l.**, premesso di aver intrattenuto con la **BANCA**, già **Banca 1** e ancor prima **Banca 2** e **Banca 3**, una serie di conti correnti e conti anticipi – tra i quali i conti nn. xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx - e la **S(omissis) s.r.l.**, quest'ultima a sua volta cessionaria della **C(omissis) S.r.l.** del credito derivante dai suddetti rapporti nella misura del 50%, hanno dedotto: a) che la banca aveva stabilito e modificato arbitrariamente il tasso d'interesse creditore e debitore, senza pattuirlo per iscritto; b) che i rapporti erano stati condotti in violazione del divieto di anatocismo e della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari, con capitalizzazione trimestrale degli interessi ai tassi d'uso su piazza; c) che “non è da escludere” che gli interessi applicati avessero superato il tasso soglia usuraio; d) che per far fronte alle risorse occorrenti per pagare le somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, la **C(omissis) s.r.l.** aveva dovuto ricorrere al credito bancario, con i costi conseguenti; e) che da ultimo, la **BANCA** poneva in essere una serie di comportamenti scorretti e ritorsivi, revocando unilateralmente e senza preavviso il fido concesso alla correntista, la quale è stata costretta a ricorrere alle risorse personali dei propri soci per versare la somma di € 5.000,00 affinché fosse pagato l'assegno bancario n. xxxx di € 3.600,00.

Per tali motivi, gli attori hanno convenuto in giudizio la **BANCA** per sentire dichiarare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in relazione ai rapporti bancari dedotti in lite, accertare se gli interessi pagati abbiano superato il c.d. tasso soglia usuraio, con ogni conseguenza; comunque dichiarare la invalidità delle clausole relative alla disciplina degli interessi, in particolare riguardo alla cosiddetta capitalizzazione trimestrale e alle (eventuale) applicazione dei cosiddetti tassi d'uso su piazza, nonché delle modalità concernenti la determinazione delle valute e delle commissioni, non spettanti; condannando la parte convenuta, in favore della s.r.l. “**C(omissis)**” e della s.r.l. “**S(omissis)**”, nella misura del 50% ciascuna, alla restituzione di tutte le somme spettanti ex art. 2033 c.c., tra cui anche quelle relative al menzionato mutuo n. xxxx, se del caso alternativamente qualificando la domanda principale come azione di accertamento costitutivo, per la rettifica delle risultanze dei conti, dedotti in lite; nonché al pagamento di quanto sborsato a terzi dalla s.r.l. “**C(omissis)**”, per poter fare fronte agli indebiti ex adverso percepiti; l'intero da determinarsi a seguito di consulenza tecnica, che fin d'ora si chiede, con gli accessori di legge, in particolare gli interessi dalla domanda sugli interessi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

maturati; sempre con la condanna della parte convenuta al pagamento delle competenze di lite e di una ulteriore somma equitativamente determinati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; riservato ogni altro mezzo istruttorio.”

La **BANCA** si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto da controparte e rilevando: a) la nullità dell'atto introduttivo per genericità ed indeterminazione della domanda; b) la infondatezza nel merito dell'avversa pretesa; c) la prescrizione ex art. 2948 c.c.

Per tali motivi, concludeva per l'integrale rigetto delle domande proposte dalla società attrici, in quanto inammissibili e, comunque, infondate per prescrizione e per mancanza dei presupposti di merito, con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti, espletati gli incumbenti di prima comparizione e trattazione e concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo CTU contabile e, successivamente, rinviata, dapprima, per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30.11.2022, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 02.10.2023, la causa è stata decisa nei termini che seguono.

La domanda, da qualificarsi come azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. previa declaratoria di nullità di clausole contra contrattuali asseritamente illegittime, e solo in subordine come azione di accertamento costitutivo per la rettifica delle poste di dare – avere fra istituto di credito e correntisti, è infondata per carenza di allegazione e prova delle doglianze sollevate dagli attori.

Giova, infatti, rammentare il principio fondante l'azione ripetitoria, la quale non si sottrae alla normale ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., essendosi più volte affermato in giurisprudenza che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. 30713/2018), con la ulteriore precisazione per cui (Cass. 24948/2017) “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”.

Ritiene questo giudicante che, in special modo con riferimento a rapporti complessi, o particolarmente duraturi, possa bensì ammettersi, dalla parte che lamenta la altrui indebita perceptio, anche solo una analisi “a campione” delle poste contestate, rimettendo poi alla valutazione del giudice, per il tramite di CTU contabile, di “completare” il quadro ricostruttivo dei rapporti dare-avere tra le parti.

E tuttavia, i principi di diritto sopra richiamati inducono – unitamente ad i principi generali vigenti nel rito civile – a ritenere esser onerato – sotto il profilo allegatorio (la allegazione, invero costituisce logicamente e giuridicamente, un prius logico rispetto ai mezzi istruttori) – l'attore di svolgere una analisi sufficientemente precisa delle voci contestate, e dei motivi di illegittimità che attingerebbero le percezioni da parte dell'istituto di credito; va escluso, invece, che colui il quale agisca per ripetizione possa lamentare in modo generico la esistenza di illiceità intercorse nel rapporto giuridico intrattenuto con la controparte, illiceità non adeguatamente esplicitate nel contesto concreto, ciò cui non potrebbe mai seguire una opera di supplenza, da parte del giudicante.

Nel caso in esame, deve invece osservarsi mancare completamente, nella narrativa attorea, per come tempestivamente introdotta in giudizio, una disamina delle voci oggetto di domanda.

Ed invero, gli attori si limitano a dedurre, in maniera del tutto assertiva, che “in relazione a tutti i rapporti - come si evince dalla allegata documentazione contabile, che qui abbiassi per riportata, ed in particolare dagli importi della voce “competenze” –, la banca oltre a stabilire e modificare arbitrariamente il tasso d'interesse creditore, ha dato luogo illegittimamente alla determinazione e alle variazioni del tasso d'interesse debitore, non pattuite e comunque vessatorie, a fronte delle quali non risulta che siano mai state concordate condizioni per iscritto”; che “la s.p.a. “Banca della Campania”, riguardo agli importi messi a disposizione della s.r.l. “C(omissis)”, per i quali dalla allegata “centrale-rischi” non risultano sconfinamenti di sorta, ha violato il divieto di anatocismo e la disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari, applicando (per quanto emerge dagli estratti-conto prodotti) la cd. capitalizzazione trimestrale de-gli interessi ai tassi d'uso su piazza”, così lucrando “somme che non le spettavano, anche in considerazione delle commissioni, non dovute, e dell'illegittima determinazione delle valute”; che

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

“circa i tassi effettivi, praticati dalla banca, non è da escludere che gli interessi pagati abbiano superato il cd. tasso-soglia usuraio”.

Orbene, l'assoluta genericità delle allegazioni attoree finisce per delegare al giudice di operare in via totalmente vicaria, posto che, né in citazione, né in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sono precisate, in concreto, le condizioni illecite cui la azione si riferisce, nella dinamica del rapporto; né è detto quale risulterebbe, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze suscettibili di ripetizione, le quali non vengono mai fatte oggetto di puntuale elencazione, ma solo astrattamente prospettate attraverso un richiamo alla voce “competenze” di ciascun - estratto-conto prodotto. Ciò a riscontro del carattere esplorativo dell'intera impostazione.

D'altro canto, ritiene il giudicante di aderire alla interpretazione per cui omettere la allegazione specifica delle voci oggetto di ripetizione, facendo, sic et simpliciter, ovvero “omnicomprensivamente”, riferimento alla documentazione tutta depositata nel fascicolo – dalla quale, tuttavia, non viene enucleato precisamente l'insieme di poste che costituirebbero l'indebito – vale alla stregua di deduzione generica. I fatti sui quali l'attore fonda le proprie pretese devono, infatti, essere specificamente indicati, come prescritto dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presuppone, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto. Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito tratte dai documenti comunque esistenti in atti determinazione deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate della domanda, ciò che rappresenta estrinsecazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. (v. sul punto Cass. SS.UU. n. 2435/2008 : “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque- sollecitate dalla parte interessata”; per la precisa affermazione del principio, secondo cui il giudice può e deve esaminare i documenti versati in atti, solo ove rinvenga una domanda, o una eccezione, che siano specificamente basate su quei documenti si rimanda a Cass. 22 novembre 2000, n. 15103).

Deve ritenersi dunque – anche nell'ottica di tutela dell'altrui diritto di difesa – che le produzioni documentali, svincolate da una specifica allegazione negli scritti difensivi, vanno tamquam non esset; essendo la parte onerata, nel modo più analitico possibile, d'illustrare, nello specifico, la valenza probatoria dei documenti che introduce in giudizio.

Nel caso in esame, come si è detto, simili standards non risultano rispettati. Pertanto, gli esiti della espletata CTU non possono essere utilizzati, in quanto evidentemente la stessa è stata disposta in assenza dei relativi presupposti, essendo mancante la puntuale allegazione degli specifici fatti posto a fondamento della domanda.

È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).

Ciò posto, a nulla rileva che il CTU sia riuscito comunque a svolgere dei calcoli, in quanto la consulenza, nel presente giudizio, ha svolto una funzione del tutto suppletiva rispetto ad una carente allegazione attorea.

Alla luce di quanto detto, dunque, la domanda attorea di ripetizione di somme – così come l'azione di accertamento costitutivo per la rettifica delle poste di dare – avere, proposta in via subordinata -- va

ritenuta infondata per difetto di sufficiente prova dei fatti dedotti a fondamento della spiegata rivendicazione pecuniaria.

Appare opportuno precisare che al rigetto della domanda di ripetizione di indebito e/o accertamento negativo consegue processualmente l'irrilevanza di qualsivoglia delibazione (che nella specie sarebbe meramente accademica) circa la validità o meno delle contestate pattuizioni negoziali.

È noto, infatti, che per proporre una domanda anche se limitata all'an debeat, occorre che sussista l'interesse ad agire (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010) che costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass., sez. un., 10 agosto 2000, n. 565).

Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010).

Infatti, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.

Ogni altra questione – ivi compresa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta – resta così assorbita per il c.d. principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. sez. un. civ. 8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale e/o preliminare (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, gli attori C(omissis) s.r.l. e S(omissis) s.r.l. devono essere condannati, in solido tra di loro, a rimborsare alla BANCA le spese di lite da essa sostenute, che si liquidano come indicato in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM 147/2022 per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, dimezzati del 50% in ragione della scarsa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate. Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, Sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa e rigettata:

- rigetta integralmente le domanda attoree;
 - condanna C(omissis) s.r.l. e S(omissis) s.r.l., in solido tra di loro, a rimborsare alla BANCA le spese di lite da essa sostenute, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
 - pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di CTU contabile come liquidate in corso di giudizio, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
- Si comunichi.

Lagonegro, 3.10.2023.

Il Giudice
dott. Giuseppe Izzo